



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;

VISTO l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del già visto articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;

VISTO l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha statuito quanto di seguito indicato: *“A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.”;

VISTO

l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il decreto 3 agosto 2016, n. 181 “*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (Buona scuola) ed in particolare il comma 14 dell'art.1, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale A.T.A., che prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO

l'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che prevede che “*Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”;

VISTO

l'articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede, al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assunzione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati;

VISTO,

in particolare, l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 che prevede per il personale attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti;

VISTO

il decreto interministeriale n. 984 del 12 dicembre 2016, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, con eventuale revisione annuale;

VISTO

il decreto interministeriale n. 272 del 9 aprile 2018, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2017/18;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATA la necessità di rivedere per l'anno scolastico 2018/19 le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni e al dimensionamento della rete scolastica;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota prot. n. del _____

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del _____

DECRETA

Articolo 1

(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto rivede per l'anno scolastico 2018/19, ai sensi dell'art.2 del decreto 181/2016, le dotazioni organiche triennali 2017-19 del personale A.T.A.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
3. Al presente decreto sono, altresì, allegate le tabelle "B1" e "C1" inerenti il numero di posti di assistente amministrativo e tecnico, calcolati nella misura del 50 per cento del posto organico per ogni soggetto impegnato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa destinatario della procedura di stabilizzazione, da accantonare e rendere indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.
4. Al presente decreto è, altresì, allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. A decorrere dal 1° settembre 2018 i posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico di cui alle tabelle "B1" e "C1" sono disaccantonati al fine di procedere alle immissioni in ruolo previste dall'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. A decorrere dal 1° settembre 2018 n. 305 posti per il profilo professionale di collaboratore scolastico per la Regione Sicilia indicato nella tabella "E" sono disaccantonati



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

esclusivamente al fine di procedere alle immissioni in ruolo previste dall'articolo 1, commi da 622 a 624, legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i posti accantonati sono ridotti nella misura corrispondente.

7. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2017/18 in raffronto alla consistenza del numero degli alunni dell'anno scolastico 2018/19.
8. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni diversamente abili, delle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Dotazioni provinciali)

1. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.

Articolo 3

(Dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi)



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche “normo-dimensionate”. Nella tabella “F”, sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di DSGA.
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(Assistente Tecnico – accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Articolo 5

(Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto)

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito “*abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate*”.
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al precedente comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. In alternativa alle disposizioni di cui al precedente comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i contingenti di cui al precedente comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.
9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'art.19, comma 5 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.

Articolo 6



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 7

(Verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità, ferma restando la dotazione organica.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 619 e 625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze